

Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi**Sezione A - Agenti**

Intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione.

La presente sezione contiene le informazioni relative a:

- **Requisiti per l'iscrizione**
- **Modalità di iscrizione**
- **Operatività**
- **Adempimenti annuali**
- **Obblighi di comunicazione da parte degli intermediari**
- **Informativa precontrattuale**
- **Aggiornamento professionale**
- **Passaggio di sezione**
- **Contestuale iscrizione nella sezione E**
- **Collaboratori**
- **Estensione dell'attività in altri Stati membri dello SEE**
- **Cancellazione dal registro**

Requisiti per l'iscrizione
(Artt. 8 e 13 del Reg.n. 5/2006)

Persona fisica

- Godimento dei diritti civili;
- Possesso dei requisiti di onorabilità;
- Superamento della **prova d'idoneità**;
- Non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi;
- Non essere pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno.

Non devono sostenere la prova di idoneità coloro che erano iscritti nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione alla data del 24/10/2006.

Modalità di iscrizione
(Artt. 12 e 16 del Reg. n. 5/2006)

Va presentata all'ISVAP apposita domanda di iscrizione in bollo da € 14,62 secondo lo schema di cui all'**allegato 1A**.

Nella domanda va attestato di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00.

Operatività
(Artt. 8 e 13 del Reg.n. 5/2006)

La persona fisica è iscritta come operativa se dichiara di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile, e/o essere inclusa nella copertura della polizza stipulata dalle società per le quali svolgerà l'attività.

Detta dichiarazione va resa nell'istanza di iscrizione o tramite una dichiarazione conforme all'**allegato 6A**.

Se la dichiarazione non viene resa la persona fisica è iscritta come non operativa e gli eventuali collaboratori

Società

- Avere la sede legale in Italia;
- Avere affidato la responsabilità dell'attività di intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione A del registro;
- Non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici.

Per le società che esercitano solo la intermediazione riassicurativa o congiuntamente l'intermediazione assicurativa e riassicurativa è altresì richiesto:

- Capitale sociale interamente versato non inferiore a € 120.000,00;
- Avere affidato la responsabilità dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa a due soggetti diversi;
- Disporre di un'organizzazione adeguata allo svolgimento delle due attività.

Va presentata all'ISVAP apposita domanda di iscrizione in bollo da € 14,62 secondo lo schema di cui all'**allegato 1B**.

Nella domanda va attestato di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00.

La società è iscritta come operativa se dichiara di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile. Detta dichiarazione va resa nell'istanza di iscrizione o tramite una dichiarazione conforme all'**allegato 6B**. Se la dichiarazione non viene resa la società è iscritta come non operativa e gli eventuali collaboratori non vengono iscritti al Rui.

non vengono iscritti al Rui.

Adempimenti annuali
(Art. 37 del Reg. n. 5/2006)

L'intermediario iscritto nella sezione A, sia persona fisica che società, deve assolvere ai seguenti adempimenti annuali:

- **Polizza di assicurazione della responsabilità civile;**
- **Contributo annuale di vigilanza .**

Obblighi di comunicazione da parte degli intermediari
(Art. 36 del Reg. n. 5/2006)

L'intermediario iscritto nella sezione A, sia persona fisica che società, deve comunicare all'Isvap entro **5 giorni** lavorativi dal verificarsi dell'evento:

- la perdita di taluno dei requisiti previsti per l'iscrizione;
- la ripresa dell'attività;

entro **10 giorni** lavorativi dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne ha notizia:

- le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione e i luoghi di conservazione della documentazione ¹;
- nel caso in cui siano stati abilitati ad operare in altri Stati membri, il nome dell'impresa di assicurazione per la quale svolgono l'attività negli stessi Stati;
- l'inizio dell'eventuale periodo di inoperatività;
- il ricevimento o la cessazione di incarichi agenziali secondo quanto specificato nell'**allegato 5B** ;
- le variazioni delle informazioni rese sugli intermediari iscritti nella sezione E dei quali si avvale (collaboratori) e l'interruzione dei rapporti di collaborazione con gli stessi.

Informativa precontrattuale
(Art. 49 del Reg.n. 5/2006)

In occasione del primo contatto con il contraente, l'intermediario consegna a quest'ultimo copia di un documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento cui lo stesso è tenuto a norma del D.lgs. n. 209/05 e del Regolamento Isvap n. 5/06, conforme all'**allegato 7A** .

Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, l'intermediario consegna al contraente copia di una dichiarazione conforme al modello di cui all'**allegato 7B** e la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.

Aggiornamento professionale
(Art. 38 del Reg.n. 5/2006)

L'intermediario persona fisica iscritto nella sezione A del registro aggiorna periodicamente, con cadenza almeno annuale, le proprie cognizioni professionali.

Passaggio di sezione
(Art. 29 del Reg.n. 5/2006)

La persona fisica iscritta nella sezione A del registro può passare ad altra sezione, a condizione che sia presentata domanda di cancellazione dalla sezione di appartenenza conforme all'**allegato 2A** e sia presentata apposita domanda di iscrizione nella sezione di destinazione:

- Per la sezione B l'**allegato 1C** ;
- Per la sezione C l'**allegato 1E** (a cura dell'impresa);
- Per la sezione E l'**allegato 1G** o **1H** (a cura dell'intermediario).

La società iscritta nella sezione A del registro può passare ad altra sezione, a condizione che sia presentata domanda di cancellazione dalla sezione di appartenenza conforme all'**allegato 2B** e sia presentata apposita domanda di iscrizione nella sezione di destinazione:

- Per la sezione B l'**allegato 1D** ;
- Per la sezione E l'**allegato 1G** o **1H** (a cura dell'intermediario).

Contestuale iscrizione nella sezione E
(Art. 4 del Reg.n. 5/2006)

Le persone fisiche e le società iscritte nella sezione A possono chiedere la contestuale iscrizione nella sezione E nel caso dichiarino di svolgere in una delle due sezioni incarichi di distribuzione relativi al solo ramo responsabilità civile auto (con esclusione dei rischi accessori).

Collaboratori
(Art. 24 del Reg.n. 5/2006)

L'intermediario iscritto nella sezione A che si avvale di addetti operanti all'esterno dei propri locali deve chiederne l'iscrizione nella **sezione E**.

Non è necessario procedere all'iscrizione nella sezione E dei collaboratori e/o dipendenti che operano all'interno dei locali agenziali.

¹ La comunicazione dei luoghi di conservazione della documentazione di cui all'art. 57 del Regolamento deve essere effettuata dalle società nel caso in cui tali luoghi siano diversi dalla sede legale e, per quanto attiene agli intermediari persone fisiche, nel caso in cui tali luoghi siano diversi dalla sede operativa dichiarata al momento della richiesta di iscrizione e detta sede sia l'unica (**FAQ 7° gruppo**).

Estensione dell'attività in altri Stati membri dello SEE

(Art. 31 del Reg.n. 5/2006)

La persona fisica iscritta nella sezione A che intende operare in altri Stati membri dello SEE in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi deve inviare all'ISVAP una comunicazione conforme all'**allegato 4A**. Entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, ove non sussistano elementi ostativi, l'ISVAP notifica alle Autorità di vigilanza competenti degli Stati membri di prestazione l'intenzione dell'intermediario interessato di operare nei rispettivi territori, informandone contestualmente quest'ultimo. Decorsi 30 gg dal ricevimento della notifica l'intermediario potrà iniziare ad esercitare l'attività nel territorio dello Stato membro.

La società iscritta nella sezione A che intende operare in altri Stati membri dello SEE in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi deve inviare all'ISVAP una comunicazione conforme all'**allegato 4B**. Entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, ove non sussistano elementi ostativi, l'ISVAP notifica alle Autorità di vigilanza competenti degli Stati membri di prestazione l'intenzione dell'intermediario interessato di operare nei rispettivi territori, informandone contestualmente quest'ultimo. Decorsi 30 gg dal ricevimento della notifica l'intermediario potrà iniziare ad esercitare l'attività nel territorio dello Stato membro.

Cancellazione dal registro

(Art. 26 del Reg.n. 5/2006)

La cancellazione dal registro avviene su **richiesta** dell'iscritto a seguito di presentazione di apposita domanda in bollo da € 14,62 redatta secondo lo schema di cui all'**allegato 2A** per le persone fisiche e **allegato 2B** per le società; L'Isvap procede alla cancellazione dell'intermediario (persona fisica), tra gli altri casi, per:

- radiazione;
- mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni;
- perdita di uno dei requisiti previsti per l'iscrizione;
- sopravvenuta incompatibilità (iscrizione nel Ruolo Nazionale dei periti assicurativi, dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno);
- perdita di efficacia delle garanzie assicurative;
- mancato versamento del contributo di vigilanza.

L'intermediario cancellato può chiedere la **reiscrizione** ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Isvap n. 5/06 presentando una apposita domanda in bollo da € 14,62 redatta secondo lo schema di cui all'**allegato 3A** per le persone fisiche e **allegato 3B** per le società.